



TRIBUNALE DI ROVERETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare dott. Riccardo Dies all'udienza del 17 settembre 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

- art. 442 c.p.p. -

OSORIO LOURDES ROSA nata l'11.12.1960 a Cartagena (Colombia)
res.te ed elett.te dom.ta in Dolcè (VR) – Via Brennero n. 132

LIBERA- PRESENTE

difesa di fiducia dall'avv. **Paolo Bonora** del Foro di Rovereto

Imputata

Del reato p. e p. dall'art. 648 bis c.p. perché, dopo aver acquistato o comunque ricevuto una fede nuziale in oro giallo 18 carati oggetto di furto in danno di RUELE Antonella, la vendeva unitamente ad un altro anello per la somma complessiva di € 187 presso l'esercizio commerciale denominato "E Oro" in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa. In Rovereto, il 23 gennaio 2015.

Con l'intervento del P.M. dott. Aldo Celentano e del difensore dell'imputata Avv. Paolo Bonora del Foro di Rovereto di fiducia.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero, dott. Aldo Celentano chiede concessa la circostanza attenuante di cui al comma 3 dell'art. 648-bis c.p. nonché le circostanze attenuanti generiche, la condanna dell'imputata alla pena di anni 1, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed € 2.300,00 di multa, già calcolata la riduzione di pena per il rito, col beneficio della sospensione condizionale.

Il difensore chiede l'assoluzione con la formula più ampia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SENT.

N.15/131

R.G.NR.

15/231

R.G.G.I.P.

15/344

Sentenza dd.

17.09.2015

Depositata in

Cancelleria il

12.2.2015
Fatta

comunicazione

al P.M. il

Visto P.G. dd.

13-10-2015
Data

irrevocabilità

Inviato estratto

Procura per

esecuzione il

Nr.

del campione
penale

Fatta scheda

casellario

il

Fatto f. c. il

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del PM depositata il 23.04.2015, veniva fissata l'udienza preliminare del 17.09.2015, il cui avviso era regolarmente notificato all'imputata e al difensore. All'udienza indicata, svoltasi in presenza dell'imputata, il difensore di fiducia munito di procura speciale, richiedeva giudizio abbreviato. Ammesso il rito speciale ed instaurato il contraddittorio sulla possibile diversa qualificazione del fatto come delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), le parti concludevano come da verbale.

MOTIVAZIONE

Ritiene questo Giudice che accertata è la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di ricettazione, previsto e punito dall'art. 648 c.p., così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione, emergendo in modo inequivoco dagli atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM la prova della sussistenza del reato medesimo.

Dagli atti di indagine il fatto può ritenersi accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, nei termini che seguono.

A seguito di un controllo presso gli esercizi commerciali "Compro oro" nel centro Commerciale Millenium di Rovereto, da parte di personale del locale Commissariato di P.S. di Rovereto si è accertato, a mezzo dei relativi registri, che l'odierna imputata ha venduto in data 17.01.2015 presso il negozio "*Orofino*" 2 fedi nuziali per un valore di € 120,00 e presso il negozio "*E Oro*" un'ulteriore fede nuziale ed un anello in oro con 5 pietre, al prezzo di € 187,00 (cfr. registri e copia della carta di identità nell'occasione esibita dall'imputata, fg. 9 ss. e foto, fg. 18 ss.).

La fede nuziale venduta presso l'esercizio "*E Oro*" recava all'interno il nome "*Igor*" e la data "9-4-89" che da successivi accertamenti presso l'anagrafe comunale corrispondevano al matrimonio contratto tra Antonella Ruele e Igor Salvadori (cfr. estratto dell'atto di matrimonio, fg. 7).

Sottoposta in visione la fede in questione ad Antonella Ruele questa la riconosceva, senza alcun dubbio, come la propria fede nuziale che aveva regalato alla figlia Chiara che la portava al collo dentro una catenina, insieme alla fede nuziale del marito con impresso il proprio nome. La Ruele ha precisato che da qualche tempo catenina e fedi nuziali non si trovavano più in casa e le due figlie Chiara ed Elisa si sono accusate reciprocamente della relativa assenza.

A questo punto la Ruele sporgeva formale denuncia di furto della fede in questione precisando che la propria casa è spesso frequentata da amici dei figli e che la catenina in questione era custodita all'interno di un cassetto nella camera da letto della figlia Chiara da dove, circa un anno prima, era pure sparita la somma di € 50,00. La Ruele precisava altresì di non conoscere l'odierna imputata (cfr. verbale s.i.t. dd. 27.01.2015, fg. 5).

In occasione del ritiro dal negozio compro oro della fede la dipendente Eleonora Azzetti ebbe a dichiarare che l'odierna imputata era accompagnata da un uomo dall'accento veneto, il quale le dichiarò di essere impegnato nell'attività di raccolta carta, che spesso comportava il ritrovamento di preziosi persi dalle persone in mezzo alla carta.

A seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. la difesa chiedeva ed otteneva l'assunzione a sommarie informazioni di Adriano Zenari, marito dell'imputata e di Lorenzo Enrico Castelletti (cfr. fg. 37 e 38).

Il primo confermava che: lavora presso una cartiera denominata CCR sita a Rivalta

Veronese nel Comune di Brentino Belluno; circa un anno prima nei residui degli scarti ferrosi, ha rinvenuto una fede matrimoniale; del ritrovamento diede notizia al collega di turno, Lorenzo Castelletti, al quale mostrava l'anello; dopo averlo tenuto per diverso tempo decise, insieme alla moglie, di cederlo ai compro oro insieme ad altri preziosi appartenenti alla nonna e si sono pertanto recati a Rovereto per concludere l'operazione, dichiarando all'adetta che uno era stato rinvenuto come oggetto smarrito.

La circostanza del rinvenimento dell'anello da parte del Zenari, addetto al macero nella cartiera CCR di Rivalta Veronese, è stata in tutto confermata dal Castelletti che ha pure confermato che l'anello gli venne mostrato.

Le circostanze di fatto sopra esposte non sono in realtà contestate dalle parti e, in particolare, dalla difesa e possono pertanto ritenersi accertate oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare deve ritenersi accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la fede nuziale in questione, oggetto di furto ovvero di appropriazione di cosa smarrita (cfr. art. 647 c.p.), è stata alla fine ricevuta dall'odierna imputata che l'ha venduta ad un negozio di compro oro, insieme ad altri oggetti preziosi di famiglia.

Tuttavia le parti traggono opposte conclusioni giuridiche dal fatto come sopra accertato, perché il PM ravvisa la piena integrazione del reato di riciclaggio contestato, che deve ritenersi assorba quello di ricettazione, sul presupposto che l'oro venduto presso i negozi di "compro oro" viene poi fuso così rendendo impossibile il riconoscimento degli oggetti preziosi, oggetto di furto, tanto che se l'accertamento non fosse stato tempestivo sarebbe risultato inutile, mentre la difesa evidenzia la totale buona fede dell'imputata e, pertanto, l'assenza di dolo avendo esibito la propria carta di identità nel concludere l'operazione. Inoltre la difesa evidenzia come il reato presupposto non possa ritenersi il furto, dal momento che la stessa persona offesa non è sicura che vi sia stato un furto, presentando la denuncia solo al momento del rinvenimento e dando atto che le due figlie si sono accusate reciprocamente della sparizione dell'oggetto prezioso e che l'appropriazione di cosa smarrita non risulta procedibile per difetto di querela.

Ritiene questo Giudice che i rilievi difensivi sull'individuazione del reato presupposto siano condivisibili, dal momento che la stessa dipendente del negozio compro oro ha confermato come l'imputata fosse accompagnata da un uomo dall'accento veneto, che deve ritenersi essere il marito, che le dichiarò di aver rinvenuto l'anello nella carta che trattava durante il proprio lavoro. Pertanto si può convenire che in realtà il reato presupposto sia quello di cui all'art. 647 c.p. e non quello di cui all'art. 624 c.p., anche a voler ritenere, come sottolineato dal PM d'udienza, come le dichiarazioni rese dal marito non siano utilizzabili, in quando andavano interrotte a norma dell'art. 64 c.p. perché il dichiarante ha confessato il reato di cui all'art. 647 c.p. Il rilievo non appare peraltro condivisibile sia perché non estensibile alle identiche dichiarazioni rese dal Castelletto sia perché le dichiarazioni rese in violazione dell'art. 64 c.p. sono inutilizzabili solo contro il dichiarante (cfr. comma 3 lett. a) e non contro e, a maggior ragione, a beneficio di terzi (come invece per la diversa tipologia di dichiarazioni di cui all'art. 63 cpv. c.p.).

Ciò che, tuttavia, preme sin d'ora osservare è che l'indicata alternativa (tra furto ed appropriazione di cosa smarrita) sia del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio, perché entrambe sono in grado di integrare l'elemento costitutivo del reato contestato, come del reato di ricettazione, della provenienza delittuosa della cosa oggetto della

condotta. Non sussiste neppure la differenza sottolineata dal difensore circa la non procedibilità del reato presupposto, visto che anche il furto semplice è procedibile a querela, nella specie non presentata. Anche questa, come è noto, è circostanza del tutto irrilevante, perché l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede espressamente la punibilità per il reato di ricettazione anche in caso di improcedibilità per difetto di querela del reato presupposto e la medesima disposizione si applica al delitto di riciclaggio, in virtù del rinvio di cui all'art. 648-bis, comma 3 c.p.

Ciò precisato, ritiene tuttavia questo Giudice che il fatto accertato debba essere qualificato come semplice reato di ricettazione anziché come il ben più grave reato di riciclaggio contestato.

Va preliminarmente osservato come la diversa qualificazione non sia preclusa dal difetto di contraddittorio avendo questo Giudice sollecitato le parti a pronunziarsi su questa possibile conclusione, in osservanza della nota sentenza *Drassich* della Corte EDU dd. 11.02.2007 e neppure dal rilievo che, a ben vedere, non si tratta di una diversa qualificazione giuridica ma di un fatto diverso. Infatti il capo di imputazione ha contestato all'imputata non solo la condotta di vendita al negozio compro oro che, nella prospettiva accusatoria potrebbe rilevare ai fini dell'integrazione del reato di riciclaggio, ma anche la condotta di ricezione della fede nuziale di provenienza delittuosa che, invece, certamente rileva ai soli fini dell'integrazione del reato di ricettazione. Non si può pertanto dubitare che, in fatto, la condotta di ricettazione sia stata compiutamente contestata all'imputata.

Resta da spiegare perché non risulta integrato il reato di riciclaggio.

Al riguardo va osservato come il reato contestato, punito assai più gravemente del reato di ricettazione col quale condivide un nucleo comune (la provenienza delittuosa delle cose oggetto della condotta), si riferisce a condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità e la maggiore gravità rispetto al reato di ricettazione si giustifica col fatto che una simile condotta reinserisce nel ciclo economico lecito cose di illecita provenienza, così definitivamente garantendo l'utilità del reato presupposto, mentre il ricettatore si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e "ripulirla" dalle possibili tracce della propria illecita provenienza.

In termini generali il rapporto tra la ricettazione e riciclaggio presenta gravi problemi interpretativi, proprio per le evidenti somiglianza e la comunanza dell'elemento centrale dell'illecita provenienza delle cose oggetto della condotta. Il primo problema da risolvere è se sia possibile il concorso di reati o se debba piuttosto ravvisarsi un concorso apparente di norma, come correttamente ritenuto dal PM d'udienza, in applicazione del principio di specialità. Invero il riciclaggio configura un'ipotesi speciale di ricettazione perché normalmente presuppone logicamente la ricezione della cosa, sicché quando il soggetto si limita a ricevere la cosa di provenienza illecita risponderà di ricettazione mentre risponde di riciclaggio quando, dopo aver ottenuto il possesso della cosa, commetta un'ulteriore operazione sulla stessa idonea a confondere le tracce della provenienza ad reato. Ciò che distingue i due reati è essenzialmente l'idoneità dell'operazione ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa ed è pertanto essenziale evitare che detta idoneità sia ravvisata in *re ipsa* in ogni caso di sostituzione di proventi da delitto, inclusa la più tradizionale delle ipotesi di ricettazione, ossia l'acquisto della refurtiva da parte del ricettatore, perché altrimenti si finirebbe con l'abrogare in via interpretativa l'art. 648 c.p. e con l'applicare sempre

l'art. 648-bis c.p., coi suoi rilevanti limiti edittali di pena, del tutto sproporzionati in eccesso rispetto a fatti di minima rilevanza.

Se così stanno le cose, nel caso in esame, la mera vendita della fede nuziale di illecita provenienza al negozio compro oro non vale ancora ad integrare il reato, solo in considerazione del fatto che, in futuro, l'acquirente procederà alla fusione così distruggendo le tracce dell'illecita provenienza (nella specie il nome e la data impresso all'interno) e ciò per la semplice ragione che la condotta posta in essere non solo non ha, in alcun modo, ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ma l'ha addirittura agevolata, attraverso l'esibizione della carta di identità e l'obbligatoria iscrizione negli appositi registri dell'operazione di vendita, che ha infatti comportato la scoperta del reato, attraverso il controllo a campione eseguito dalle forze dell'ordine. A rigore il reato potrebbe ritenersi compiutamente integrato solo nel momento in cui l'acquirente procede in concreto alla fusione dell'anello in oro, a prescindere se di tale condotta debba rispondere anche l'acquirente oppure costui debba andare esente da qualsiasi pena a norma dell'art. 48 c.p. e ciò perché, appunto, solo in questo momento viene ad essere ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa dell'anello.

A tutto voler concedere, pertanto, nel caso in esame si potrebbe ipotizzare nel caso in esame l'integrazione del tentativo di riciclaggio che, tuttavia, si ritiene di poter escludere per assenza del dolo.

Invero, non vi è certezza, oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputata fosse pienamente consapevole che l'anello venduto al negozio compro oro sarebbe stato in futuro fuso, così cancellando i segni della sua illecita provenienza. La circostanza certa dell'esibizione dei propri documenti di identità e del fatto che l'imputata abbia ceduto, insieme all'anello di provenienza delittuosa, anche altri gioielli lecitamente detenuti, porta a ritenere del tutto verosimile che non abbia avuto alcuna intenzione di commettere un reato, come correttamente argomentato dalla difesa.

Tutto ciò comporta un errore sul fatto a norma dell'art. 47 c.p. se riferito all'accusa di riciclaggio perché in tal caso l'oggetto del dolo non è costituito solo dall'illecita provenienza dell'anello e dalla condotta di vendita ma, come si è visto, anche dalla successione fusione dell'anello da parte del compro oro, quale elemento di fatto essenziale per poter ritenere sussistente il dolo generico di riciclaggio, comprensivo della consapevolezza dell'idoneità degli atti ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del bene. Se l'imputata era convinta di porre in essere una condotta lecita è del tutto ragionevole ^{che non} si sia neppure posta il problema del successivo trattamento dell'anello da parte dell'acquirente e non abbia neppure pensato che sarebbe stato successivamente fuso. Sussiste pertanto perlomeno un ragionevole dubbio sulla piena consapevolezza da parte dell'imputata su un elemento materiale del reato che è sufficiente per escludere il dolo di riciclaggio. Né si può replicare che l'imputata avrebbe dovuto porsi il problema perché, così facendo, si ammetterebbe la punibilità per riciclaggio a titolo di pura colpa, con chiara violazione del principio di legalità.

Se si considera, invece, l'ipotesi della ricettazione l'errore è chiaramente di diritto ed è, pertanto, disciplinato dall'art. 5 c.p. Infatti, l'erronea convinzione che l'appropriazione di cosa smarrita sia lecita si risolve in una inescusabile ignoranza della legge penale che rende del tutto comprensibile del perché l'imputata si sia presentata al negozio compro oro esibendo la propria carta di identità, appunto perché era convinta di non commettere

alcun illecito penale. Ma la realtà è che già la semplice ricezione della cosa di provenienza delittuosa, perché oggetto di appropriazione da parte del marito a norma dell'art. 647 c.p., come l'imputata ben sapeva, integra in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di ricettazione.

Ai fini della piena integrazione del dolo, in caso di errore sulla legge penale ai sensi dell'art. 5 c.p., a seguito ^{DELLA} pronunzia della Corte Costituzionale nr. 364 del 1988 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma, sono sufficienti solo 2 presupposti: a) il dolo sul fatto; b) la non scusabilità dell'errore sulla legge penale, ossia la natura colposa dell'errore. Entrambi i presupposti sussistono nel caso in esame, perché l'imputata ha pienamente voluto ed è stata pienamente consapevole di ricevere un anello (cosa) oggetto di appropriazione di cosa smarrita a norma dell'art. 647 c.p. da parte del marito, anche se per errore ha ritenuto lecita una simile condotta e l'errore non può ritenersi in alcun modo scusabile. Difettano in tutta evidenza nel caso in esame le tipiche situazioni in cui, secondo il costante orientamento della Cassazione, sia possibile ravvisare un errore di diritto inevitabile o scusabile, quali un'oscurità normativa non superabile neppure con ogni diligente sforzo, consolidati orientamenti giurisprudenziali poi superati, positivi errati comportamenti della p.a., ecc... (cfr. tra le ultime applicazioni Cass., 18.07.2014, n. 42021, rv. 260657; Cass., 23.11.2011, n. 46669, rv. 252197 e Cass., 25.01.2011, n. 6991 rv. 249451).

Sussiste, infine, anche il dolo specifico del fine di profitto che caratterizza il delitto di cui all'art. 648 c.p. a differenza del delitto di riciclaggio, non essendo dubitabile che la ricezione dell'anello fosse preordinata alla successiva vendita, in concreto avvenuta, attraverso la quale l'imputata stessa ed il marito hanno conseguito addirittura il profitto illecito.

Si deve pertanto ritenere integrato da parte dell'imputata il meno grave reato di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p., integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Non vi è dubbio, infatti, che l'imputata abbia ricevuto, a fine di profitto, l'anello dal marito che se ne era appropriato in violazione dell'art. 647 c.p. nella piena consapevolezza delle circostanze di fatto della sua (illecita) provenienza, benché è ben possibile fosse erroneamente convinta che sia la condotta del marito che la propria fossero penalmente lecite.

Circa la determinazione concreta della pena, concessa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 cpv. c.p., giustificata dall'esiguo valore economico della cosa ricettata nonché dall'errore, pur colpevole, sulla legge penale, stimasi equa la pena di mesi 2 di reclusione ed € 200,00 di multa (pena base mesi 3 di reclusione ed € 300,00 di multa, ridotta nella misura indicata per il rito), oltre al pagamento delle spese processuali.

Sussistendo i presupposti di legge e dovendosi ritenere che l'imputata si asterrà dal commettere ulteriori reati, attesa la non particolare gravità del reato posto in essere, l'assoluta incesuratezza dell'imputata emergente dal certificato penale in atti e l'assenza di un qualsiasi elemento dal quale poter desumere la sua pericolosità sociale, va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Letti gli artt. 438 ss., 533 e 535 c.p.p.;

dichiara l'imputata colpevole del reato p. e p. dall'art. 648 c.p., così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione e concessa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 cpv. c.p., operata la riduzione di pena per il rito, la condanna alla pena di mesi 2 di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rovereto, 17 settembre 2015

Il Cancelliere
dott.ssa Maria Chiodano

Il GIUDICE
- dott. Riccardo Dies -